

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

La parte ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 01.10.2014, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo dell'ottobre 2018, in corrispondenza della rata 49 su 120 totali, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso della quota non goduta delle commissioni e degli oneri assicurativi, per l'importo totale di € 2.413,00, oltre spese per assistenza legale per l'importo di € 250,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisato che il contratto prevede chiaramente la distinzione tra costi fissi e costi ripetibili, evidenzia che le commissioni istruttorie (inserite tra i costi fissi) hanno natura *up front*; che i costi rimborsabili sono pari ad € 444,86 per oneri per copertura rischi; € 401,42 per commissioni di gestione. Precisa, altresì, che già in sede di reclamo aveva rappresentato di avere rimborsato € 43,64 [in realtà 343,64: cfr. conto estintivo] a titolo di commissioni retrocedibili (ed euro 2750,29 per interessi scalari); e che dal dettato contrattuale, emerge chiaramente che il costo della polizza è a suo carico ed i costi di istruttoria e rete commerciale, individuati con precisione, erano da considerare costi *up front*, come tali non rimborsabili. Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso.

**DIRITTO**

Il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un prestito con cessione del quinto dello stipendio: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*) mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto *“risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*, considerato che, da un lato, vi può essere *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*; e che, dall'altro, è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*. In proposito, è intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 26525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*. *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha voluto fornire il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente*



*eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front", il criterio di rimborso dovrà essere "proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)".*

Con riguardo alla fattispecie oggetto di esame, si rileva che la parte ricorrente ha chiesto il rimborso, sia nel reclamo che nel ricorso, di tutti i costi, per l'importo complessivo di € 2.413,00, calcolato secondo il metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento, tale sistema di calcolo, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che *"per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"*.

Nel caso di specie, dovendo qualificare sia le commissioni istruttoria sia le commissioni gestione del finanziamento come *recurring*, il criterio di rimborso deve essere *pro rata temporis*. Quanto alla polizza assicurativa, l'intermediario eccepisce che il relativo premio è stato da lui corrisposto, così come si rinviene dalle norme contrattuali e quindi nulla sarebbe dovuto al cliente a titolo di rimborso. Nel modulo SECCI non si rinviene alcun voce di costo denominata *"oneri assicurativi"*, ma è presente, fra i *"costi soggetti a maturazione nel tempo"*, la voce *"oneri per copertura rischi"* che verosimilmente risponde alla medesima funzione; si rileva, altresì, che la differenza tra il capitale erogato (€ 26.277,51) e il capitale liquidato (€ 21.600,27) corrisponde alle commissioni e spese gravanti sul finanziamento, come indicate nel SECCI, tra le quali la voce menzionata; da ciò consegue che anche tale voce vada rimborsata secondo il criterio *pro rata* quale costo *recurring*. Tenuto conto delle avvenute restituzioni; quantificati gli importi dovuti in base alla percentuale di rimborso del 59,17%, l'importo totale da rimborsare ammonta ad € 2.414,26 (Commissioni istruttoria: € 2.257,18; Commissioni gestione finanziamento: € 106,13; Oneri "per copertura rischi": € 263,21). L'importo come sopra calcolato è di poco superiore a quello richiesto dal cliente (€ 2.413,00) e pertanto sarà quest'ultima somma ad essere riconosciuta.

La domanda di rimborso delle spese legali viene respinta, in conformità al costante orientamento di questo arbitro, stante la non complessità della questione oggetto di controversia.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.413,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA